

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 392

Data: 23/11/2020

OGGETTO: Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e ss.mm.ii. al dipendente matricola n. 1876.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro normativo di cui all'art. 4, della Legge n. 53/2000, come introdotto dall'art. 80, comma 2, della Legge n. 388/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave,
- l'art. 4 del D.Lgs. 18/7/2011, n. 119, ha riscritto il comma 5, dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, adeguando la norma alle sentenze della Corte Costituzionale in materia di congedo per l'assistenza a familiari in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la richiesta del dipendente matricola n. 1876, acquisita agli atti in data 18/11/2020 – Prot. n. 12147, con la quale l'interessato chiede di usufruire di un congedo straordinario di cui all'art. 4, comma 2, della Legge 08/03/2000, 53 e ss.mm.ii. per l'assistenza al familiare riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, per il periodo dal 18/11/2020 al 31/01/2021, pari a n. 2 mesi e 14 giorni;

VISTO il verbale di visita medica collegiale per l'accertamento dell'handicap di cui alla Legge 104/92 e ss.mm.ii., stilato dalla competente commissione Medica ASL, con sede in Legnano (MI), in data 01/10/2020, che attesta la disabilità grave del familiare del suddetto dipendente ai sensi dell'art. 3, comma 3, senza prevedere alcuna revisione;

DATO ATTO che:

- il congedo può essere usufruito per un periodo massimo di due anni, nell'arco della vita lavorativa;
- il permesso retribuito può essere continuativo o frazionato;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, fino al limite complessivo massimo annuo di euro 48.738,00, così come aggiornato dalla Circolare INPS n. 9 del 29/01/2020;
- il periodo medesimo è valutato per intero ai fini del trattamento pensionistico e non rileva ai fine della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento TFS o TFR:

ACCERTATO che la retribuzione annua corrisposta al predetto dipendente di ruolo rientra nel limite massimo previsto dalla normativa citata;

VISTI:

- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 90144/IV33 del 24 marzo 2003;
- la lettera circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;
- la Circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28 dicembre 2011, ad oggetto: "Art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo 151/2001 Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore del familiari di portatori di handicap. Chiarimenti.";

PRESO ATTO che sulla base della previsione già contemplata dal D.Lgs. n. 151/2001, come confermata dalla novella introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011, per i pubblici dipendenti l'indennità economica deve essere corrisposta dall'Ente datore di lavoro;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prodotta dal dipendente e conservata agli atti, con la quale si attesta il possesso dei requisiti di legge;

RILEVATO che al dipendente in argomento non sono mai stati concessi, per lo stesso titolo, periodi di congedo retribuito;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto, sussistono i presupposti affinché al dipendente in questione venga concesso il suddetto periodo di congedo;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Prendere atto della richiesta assunta al protocollo dell'Ente al n. 12147 in data 18/11/2020, presentata dal dipendente identificato dalla matricola 1876, intesa ad usufruire del congedo straordinario retribuito per l'assistenza al familiare riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii..

- 3) Dare atto che il verbale di visita medica collegiale per l'accertamento dell'handicap di cui alla Legge 104/92 e ss.mm.ii., stilato dalla competente commissione Medica dell'ASL, con sede in Legnano (MI), in data 01/10/2020, dalle cui risultanze si evince l'entità delle patologie da cui il familiare del dipendente è affetto e per le quali viene riconosciuto lo status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, "non rivedibile", è depositato agli atti dell'Ufficio Personale.
- 4) Prendere atto delle dichiarazioni rese dal dipendente di cui sopra ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: "Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119".
- 5) Concedere il periodo di congedo straordinario retribuito così come richiesto dal dipendente per n. 2 mesi e 14 giorni continuativi decorrenti dal 18 novembre 2020 e sino a tutto il 31 gennaio 2021.
- 6) Dare atto che il richiedente è tenuto a comunicare con tempestività, non oltre 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva, con la precisazione che il dipendente decadrà dal beneficio riconosciuto, con conseguente revoca del congedo straordinario, qualora vengano meno le condizioni e i requisiti necessari che ne hanno giustificato la concessione.
- 7) Corrispondere, al dipendente con matricola n. 1876, a fronte del periodo di congedo richiesto, l'indennità utile ai soli fini pensionistici, rapportata all'ultima retribuzione mensile con riferimento alle voci fisse continuative del trattamento economico spettante, entro il limite massimo di euro 48.738,00 annui, così come aggiornato dalla Circolare INPS n. 9 del 29/01/2020;
- 8) Dare atto che, ai fini dell'erogazione della suddetta indennità:
 - a. l'Ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;
 - b. detto trattamento non è assoggettato alla contribuzione TFS/TFR;
 - c. non vengono maturate le ferie e la tredicesima mensilità come espressamente previsto dall'art. 4, commi 5-ter e 5-quinquies, del D.Lgs. n. 119/2011;
- 9) Precisare, infine, che i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari" e gli stessi sono, inoltre, incompatibili con la contemporanea fruizione dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.;
- 10) Trasmettere copia della presente determinazione all'interessato e al Responsabile dell'Area Socio-Culturale;
- 11) Dare, altresì, atto che, ai fini della tutela della *privacy*, è stato omesso il nominativo della persona a cui il presente provvedimento si riferisce;

12) Dare, infine, atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI Dr.ssa Lucia Carluccio